



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante: "Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario".

Rep. Atti n. 134/csr del 26 settembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 settembre 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO l'articolo 15 del suindicato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che detta la "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie";

VISTO il comma 7-bis, lett. a) del richiamato articolo 15 che, ai fini della composizione della commissione di valutazione per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, fa riferimento a un "elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la nota in data 10 luglio 2013 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 19 luglio 2013 con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 2 agosto 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova documentazione relativa all'allegato 1 allo schema di accordo indicato all'oggetto

VISTA la nota in data 28 agosto 2013, con la quale la suddetta nuova documentazione è stata diramata alle Regioni e Province autonome.



①



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 18 settembre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso tecnico al documento in parola;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante "Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale", limitatamente alle disposizioni relative ai requisiti di ammissione e alle modalità di attribuzione degli incarichi, di cui agli articoli 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 15;

- l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ("Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN"), che prevede la possibilità di indire concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN;

- il d.m. 30 gennaio 1998, recante le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, e successive modificazioni;

- gli accordi sanciti da questa Conferenza:

- il 21 marzo 2002 (rep. Atti n. 1416), recante definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;

- l'11 luglio 2002 (rep. Atti n. 1487), con il quale sono state individuate le discipline di epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medico;

- il 29 luglio 2004 (rep. Atti n. 2070), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi - la disciplina di audiologia e foniatría;

- il 7 febbraio 2013 (rep. Atti n. 57), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici - Area della medicina diagnostica e dei servizi - la disciplina di cure palliative;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- l'allegato A al citato accordo del 7 febbraio 2013 che effettua, tra l'altro, una ricognizione delle "discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie" ai sensi dell'art. 4, co. 1, d.P.R. n. 484 del 1997 cit.;
- le "discipline" inserite in detto allegato che paiono costituire adeguato riferimento anche per la compilazione dell'elenco nazionale di cui al presente accordo;
- il documento denominato "Linee guida recante criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del SSN", approvato da questa Conferenza in data 13 marzo 2013 al fine di pervenire a una procedura omogenea per l'attribuzione degli incarichi;

SI CONVIENE

Art. 1

(Istituzione dell'elenco nazionale)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco nazionale di cui all'articolo 15, comma 7-*bis*, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di seguito elenco nazionale, ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.
2. L'elenco nazionale, costituito dagli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale, è alimentato e aggiornato dalle regioni e province autonome secondo il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente accordo.
3. L'elenco nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

Art. 2

(Aggiornamento dell'elenco nazionale)

1. Le regioni e le province autonome provvedono al tempestivo aggiornamento dell'elenco anche su istanza dell'interessato, e trasmettono comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno l'intero elenco regionale aggiornato.

Art. 3

(Oneri)

1. Il presente accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino



IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO FLUSSO INFORMATIVO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA, APPARTENENTI AI RUOLI DEL SSN.

1. I soggetti

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per l'alimentazione dell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa, appartenenti ai ruoli del SSN. Individuano inoltre un soggetto responsabile della trasmissione dei dati.

2. Ambito della rilevazione

Sono oggetto di rilevazione i dati relativi agli elenchi nominativi regionali dei direttori di struttura complessa, appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale. Le dimensioni informative individuate riguardano:

Dimensione informativa	Descrizione
A: Direttore di struttura complessa	Dati anagrafici del Direttore di struttura sanitaria complessa
B: Azienda sanitaria	L'Azienda Sanitaria cui afferisce la struttura complessa. Si intendono per aziende sanitarie le Aziende sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico di diritto pubblico, le Aziende Ospedaliere – Universitarie e Policlinici integrate con il SSN
C: Incarico	Incarico del Direttore di struttura sanitaria complessa con relativa disciplina e periodo di validità.

3. Le informazioni

La scheda successiva illustra schematicamente i dati che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute al fine di assicurare la corretta alimentazione dell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa, appartenenti ai ruoli del SSN.

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Regione	Codice identificativo della regione che invia i dati.



Dato da rilevare	Descrizione
Periodo di scadenza della pubblicazione	Indica il mese e l'anno oltre il quale i dati trasmessi non possono essere pubblicati nell'elenco nazionale sul sito internet del ministero della salute.
Codice fiscale del direttore di struttura complessa	Codice fiscale. Questo dato non è oggetto di pubblicazione nell'elenco nazionale.
Cognome del direttore di struttura complessa	Cognome
Nome del direttore di struttura complessa	Nome
Data di nascita del direttore di struttura complessa	Data di nascita
Codice Azienda Sanitaria	Codice che identifica l'azienda sanitaria cui afferisce la struttura complessa (Azienda USL, Azienda Ospedaliera, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Azienda Ospedaliera - Universitaria).
Professione	Codice della professione relativa alla disciplina
Disciplina	Codice della disciplina oggetto dell'incarico
Data inizio incarico	Data inizio del periodo di validità dell'incarico
Data fine incarico	Data di fine attività lavorativa del direttore o data fine del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria

4. Le trasmissioni.

I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti alla trasmissione delle informazioni indicate al precedente punto 3 secondo la tempistica prevista dal presente accordo.

La trasmissione dei dati e' effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, con particolare riferimento:

- al formato elettronico delle trasmissioni;
- alle procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;
- alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;




- alle modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.

5. I codici delle professioni e delle discipline

Al fine di assicurare la corretta individuazione della disciplina oggetto dell'incarico e della professione cui la stessa disciplina afferisce sono utilizzate le codifica riportate nella seguente tabella.

Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
1	MEDICO CHIRURGO	ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA	1
1	MEDICO CHIRURGO	ANGIOLOGIA	2
1	MEDICO CHIRURGO	CARDIOLOGIA	3
1	MEDICO CHIRURGO	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	4
1	MEDICO CHIRURGO	EMATOLOGIA	5
1	MEDICO CHIRURGO	ENDOCRINOLOGIA	6
1	MEDICO CHIRURGO	GASTROENTEROLOGIA	7
1	MEDICO CHIRURGO	GENETICA MEDICA	8
1	MEDICO CHIRURGO	GERIATRIA	9
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	10
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	11
1	MEDICO CHIRURGO	MALATTIE INFETTIVE	12
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA	13
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	14
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA INTERNA	15
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA DELLO SPORT	18
1	MEDICO CHIRURGO	NEFROLOGIA	19
1	MEDICO CHIRURGO	NEONATOLOGIA	20
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROLOGIA	21
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	22
1	MEDICO CHIRURGO	ONCOLOGIA	23
1	MEDICO CHIRURGO	PEDIATRIA	



Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
1	MEDICO CHIRURGO	PSICHIATRIA	25
1	MEDICO CHIRURGO	RADIOTERAPIA	26
1	MEDICO CHIRURGO	REUMATOLOGIA	27
1	MEDICO CHIRURGO	CARDIOCHIRURGIA	29
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA GENERALE	30
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	31
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA PEDIATRICA	32
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	33
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA TORACICA	34
1	MEDICO CHIRURGO	CHIRURGIA VASCOLARE	35
1	MEDICO CHIRURGO	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	36
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROCHIRURGIA	37
1	MEDICO CHIRURGO	OFTALMOLOGIA	38
1	MEDICO CHIRURGO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	39
1	MEDICO CHIRURGO	OTORINOLARINGOIATRIA	40
1	MEDICO CHIRURGO	UROLOGIA	41
1	MEDICO CHIRURGO	ANATOMIA PATOLOGICA	42
1	MEDICO CHIRURGO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	43
1	MEDICO CHIRURGO	BIOCHIMICA CLINICA	44
1	MEDICO CHIRURGO	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	45
1	MEDICO CHIRURGO	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA	46
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA TRASFUSIONALE	47
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA LEGALE	48
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA NUCLEARE	49
1	MEDICO CHIRURGO	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	50
1	MEDICO CHIRURGO	NEUROFISIOPATOLOGIA	51
1	MEDICO CHIRURGO	NEURORADIOLOGIA	52
1	MEDICO CHIRURGO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E	



Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
		MICROBIOLOGIA)	
1	MEDICO CHIRURGO	RADIODIAGNOSTICA	54
1	MEDICO CHIRURGO	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA	55
1	MEDICO CHIRURGO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
1	MEDICO CHIRURGO	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	57
1	MEDICO CHIRURGO	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	106
1	MEDICO CHIRURGO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	107
1	MEDICO CHIRURGO	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	108
1	MEDICO CHIRURGO	AUDIOLOGIA E FONIATRIA	111
1	MEDICO CHIRURGO	PSICOTERAPIA	112
1	MEDICO CHIRURGO	CURE PALLIATIVE	114
1	MEDICO CHIRURGO	EPIDEMIOLOGIA	115
1A	MEDICO CHIRURGO LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA	ODONTOIATRIA	64
2	ODONTOIATRA	ODONTOIATRIA	64
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	BIOCHIMICA CLINICA	44
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	CHIMICA ANALITICA	76
3	FARMACISTA	EPIDEMIOLOGIA	115
3A	FARMACISTA (laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	EPIDEMIOLOGIA	115
3	FARMACISTA	FARMACIA OSPEDALIERA	66



Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
3A	FARMACISTA(laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	FARMACIA OSPEDALIERA	66
3	FARMACISTA	FARMACIA TERRITORIALE	67
3A	FARMACISTA(laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche)	FARMACIA TERRITORIALE	67
4	VETERINARIO	EPIDEMIOLOGIA	115
4	VETERINARIO	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	61
4	VETERINARIO	IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., CONSERV. E TRAS. ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI	62
4	VETERINARIO	SANITÀ ANIMALE	63
5	PSICOLOGO	EPIDEMIOLOGIA	115
5	PSICOLOGO	PSICOTERAPIA	77
5	PSICOLOGO	PSICOLOGIA	78
6	BIOLOGO	BIOCHIMICA CLINICA	44
6	BIOLOGO	EPIDEMIOLOGIA	115
6	BIOLOGO	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA	46
6	BIOLOGO	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	50
6	BIOLOGO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)	53
6	BIOLOGO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
7	CHIMICO	BIOCHIMICA CLINICA	44
7	CHIMICO	EPIDEMIOLOGIA	115
7	CHIMICO	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA)	53
7	CHIMICO	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	56
7	CHIMICO	CHIMICA ANALITICA	



Codice Professione	Descrizione Professione	Descrizione Disciplina	Codice Disciplina
8	FISICO	EPIDEMIOLOGIA	115
8	FISICO	FISICA SANITARIA	79

